PROC. UNIT. 260/2023

DEPOSITATA E PUBBLICATA IL 17.01.2024 ADRAO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri

presidente

dr. Lucio Munaro

giudice relatore

dr. Petra Uliana

giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 260-1/2023 r.g. promossa da

Claudia Carnio

Giulio Bacchin

- ricorrenti -

con l'avv. Marco Mancini

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Claudia Carnio e Giulio Bacchin, quali debitori e lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, hanno domandato la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei (loro) beni (artt. 268 ss. cci).

In particolare, hanno presentato una domanda unitaria ex art. 66 cci, sul duplice rilievo [contenuto nella relazione redatta dall'OCC (art. 269.2 cci)] che sono membri della stessa famiglia, conviventi e che la maggior parte dei debiti hanno un'origine comune.



- 2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci (richiamato dall'art. 268.1 cci), perché i ricorrenti hanno la comune *residenza* a Casier (doc. 3).
 - 3. La relazione redatta dall'OCC, e allegata al ricorso, contiene:
 - una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 269.2 cci);
 - l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori (art. 269.2 cci).
- 4. Dalla relazione cit. e dalla documentazione offerta emerge che i ricorrenti sono debitori in stato di sovraindebitamento (artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci) perché:
 - non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
 - ► hanno debiti ascrivibili ad entrambi per la somma complessiva di € 3.391.846,97, e in gran parte riconducibili alla pregressa, comune attività imprenditoriale conclusivamente sfociata in tre dichiarazioni di fallimento;
 - > non sono proprietari di immobili;
 - non dispongono di valori economici ulteriori rispetto allo stipendio rispettivo;
 - ➤ la sola Carnio è proprietaria di un'auto immatricolata nel 2008 e stimata nella relazione cit. come di valore irrisorio;
 - ➤ quali dipendenti a tempo indeterminato, Bacchin e Carnio dispongono rispettivamente di uno stipendio mensile medio di circa € 1000,00 e € 1700,00.
- 5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del cci (art. 270.1 cci), e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore.
- **6.** L'indicazione dei *limiti* ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:
 - la norma si riferisce esplicitamente al giudice e non al tribunale;
 - ➤ tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;



Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7666/4956/63/75 - Firmato Da: BRUNO CASCIARRI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2704/#Firmato Da: LUCIO MUNARO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3709c/29a3338958

➢ la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.

p.q.m.

Il tribunale

- · dichiara aperta la liquidazione controllata;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e l'avv. Luca Carmelo Ficuciello quale liquidatore;
- ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti
 dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di
 inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica
 certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al
 passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone che il liquidatore curi l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e la sua trascrizione presso gli uffici competenti.

Treviso, 16.1.2024

Il giudice estensore dr. Lucio Munaro Il presidente dr. Bruno Casciarri

Registrato a Treviso
il
n serie
pagato €/
f.to il Funzionario

